

Impresa Agricoltura

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Impresa Agricoltura/Mod. X2083 – edizione 05/2016



INDICE	Pagina
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
DEFINIZIONI:	
RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI	3
RELATIVE ALLA SEZIONE "A" - INCENDIO	5
RELATIVE ALLA SEZIONE "B" - FURTO	6
RELATIVE ALLA SEZIONE "C" - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	7
RELATIVE ALLA SEZIONE "D" - TUTELA LEGALE	7
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	10
<ul style="list-style-type: none">• SEZIONE "A" - Incendio ed Eventi speciali - Condizioni di assicurazione Incendio• SEZIONE "B" - Furto - Condizioni di assicurazione Furto• NORME COMUNI ALLE SEZIONI "INCENDIO" E "FURTO"• SEZIONE "C" - Responsabilità civile verso terzi - Condizioni di assicurazione R.C.• SEZIONE "D" - Tutela Legale	12 23 26 29 40
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO	45

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

DEFINIZIONI

RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Attività agricola	l'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento e attività connesse, cioè quelle attività esercitate dall'imprenditore che esercita la coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento. Sono comprese le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che provengono prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo, o del bosco o dell'allevamento principale.
Attività agrituristica	l'attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Bestiame	bovini, equini, ovini, caprini, suini; animali da cortile e domestici del valore massimo di euro 3.000,00. Il tutto sia sottotetto dei fabbricati costituenti l'azienda, che all'aperto entro l'ambito dell'azienda agricola, compreso l'alpeggio e le strade che vi conducono.
Colture	Ai sensi della presente polizza vengono classificate come segue: DI TIPO ESTENSIVO: le colture con superficie coltivata superiore ai 15 ettari (ad esempio a bosco, prato o pascolo a seminativo) DI TIPO INTENSIVO: ogni tipo di coltura, se la superficie coltivata è inferiore o uguale a 15 ettari, ad esempio piccoli frutti, vigneti ed frutteti.
Contenuto	a) complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine per l'ufficio privato, e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresi indumenti, pellicce, quadri, tappeti ed oggetti d'arte di valore non superiore a 15.000,00 euro per singolo pezzo , gioielli, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti; b) derrate, scorte e prodotti agricoli in genere, anche insilati, sementi, concimi, fertilizzanti, anticrittogamici ed antiparassitari, granaglie trebbiate, vini, olii e relativi contenitori, legna da ardere e legname in genere, infiammabili, carburanti e lubrificanti, imballaggi. Il tutto per il solo uso dell'azienda agricola, esclusi foraggi ed esplosivi; c) nel caso di esercizio di attività agrituristica, sono compresi il mobilio e l'arredamento in genere dei servizi di ospitalità e ristorazione, nonché relativamente alle garanzie della sola Sezione "A" - Incendio, gli effetti

- personali e gli oggetti portati dai clienti nell'azienda e/o consegnati all'Assicurato (art. 1784 del Codice Civile), compresi gioielli, preziosi e valori;
- d) cose particolari, cioè documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) qualora non risulti assicurata la partita Fabbricato, a parziale deroga delle Definizioni di polizza, si conviene che la partita Contenuto comprende, **fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, eventuali opere di miglioria che il locatario abbia apportato a proprie spese al fabbricato ed agli impianti fissi posti al servizio dello stesso, sempreché tali spese siano debitamente documentate. Resta in ogni caso fermo il disposto dell'art.1907 del codice civile.**

Si intende escluso tutto quanto indicato nella definizione di "Fabbricato" "Macchine, Attrezzi e Impianti" e "Foraggi".

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Fabbricato

locali di abitazione e ove si svolge l'attività agricola, costituiti dall'intero fabbricato o parte di esso, compresa la relativa quota di parti comuni. Sono comprese opere di fondazione interrate, fissi ed infissi, nonché altri impianti fissi al servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, impianti solari termici e fotovoltaici fino a 5 kwp, ascensori e montacarichi, gru per la movimentazione del fieno, celle frigorifere, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, rivestimenti, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli anche elettrici. Sono compresi eventuali servizi di ospitalità e ristorazione per esercizio di attività agrituristica nonché, per i fabbricati B e C di seguito descritti, silo incombustibili per deposito derrate e/o mangimi, nonché gli impianti fissi per mungitura.

In dipendenza della loro utilizzazione i fabbricati vengono convenzionalmente identificati nelle seguenti categorie:

Categoria "A": fabbricati ad **uso esclusivo di abitazione**. Sono ammessi depositi di derrate ad uso familiare nonché garage per veicoli, compresi trattori.

Categoria "B": fabbricati adibiti ad abitazione ed eventuali altri usi agricoli, comprese stalle, fienili, depositi di foraggio, compreso agriturismo.

Categoria "C": fabbricati adibiti esclusivamente a stalle e/o fienili o depositi di foraggi od altri usi agricoli.

Si intende escluso quanto indicato alle voci "Contenuto" e "Macchine, Attrezzi e Impianti", "Foraggi" ed escluse le serre, i fabbricati in stato di abbandono o in rovina e le tubazioni interrate.

Franchigia

la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Impianto Solare

Fotovoltaico

Impianto per la produzione di energia elettrica (fissato agli appositi sostegni e collaudato). Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori, e converte direttamente della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico

Termico

insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.

Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Macchine, attrezzi e impianti	<ol style="list-style-type: none">macchine e veicoli per uso agricolo anche non iscritti all'UMA, inclusi i relativi accessori, utensili e ricambi, sia sottotetto dei fabbricati che all'aperto, ovunque entro i confini d'Italia e della Repubblica di S. Marino;attrezzi;tunnel agricoli, intendendosi per tali strutture amovibili o fisse composte da un'intelaiatura tubolare d'acciaio e copertura realizzata in materiale plastico volte alla copertura di foraggi, macchinari, impianti ed attrezzi destinati ad uso agricolo;impianti mobili per mungitura, essiccatoi e sili combustibili per derrate o mangimi (esclusi i sili per foraggi).impianti fotovoltaici oltre i 5 kwp, purché installati su tetti di fabbricati assicurati in polizza.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio	la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Scoperto	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	ITAS Mutua, che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Valori	monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

RELATIVE ALLA SEZIONE "A" - INCENDIO

Esplosivi	sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none">- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;- per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. N° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fermentazione anormale	combustione senza fiamma, determinata da una serie di trasformazioni spontanee (fermentazione, ossidazione ecc.), senza l'applicazione di sorgenti esterne di ignizione.
Foraggi	fieno, paglia, stramaglie ed in genere qualsiasi prodotto essiccato vegetale destinato all'alimentazione del bestiame, posti sia sottotetto a fabbricati di categoria "B" e "C" che all'aperto sui fondi dell'azienda agricola, compresi i relativi sili o ripari, anche combustibili, nonché il macchinario e le attrezzature dell'eventuale "monte fieno". La somma riportata in polizza rappresenta la media mensile, mentre la somma assicurata per ogni mese è il prodotto risultante dalla media mensile moltiplicata per i seguenti coefficienti: gennaio 1; febbraio 0,8; marzo 0,6; aprile 0,4; maggio 0,3; giugno 0,7; luglio 1; agosto 1,3; settembre 1,6; ottobre 1,6; novembre 1,5; dicembre 1,2.

Implosione	il cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili	<ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- sostanze e i prodotti non considerati "esplosivi" con punti di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.
Lastre	lastre di cristallo e vetro - piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, specchi fissi, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, il tutto esistente nel fabbricato indicato in polizza, insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al fabbricato medesimo o ad altri appositi sostegni nel fabbricato e nell'area di pertinenza.
Muro pieno	il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120.
Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Terrorismo	un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto	l'insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

RELATIVE ALLA SEZIONE "B" - FURTO

Estorsione	il costringere taluno, mediante violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 C.P.).
Fissi ed Infissi	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Furto	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.).

Rapina	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Cod. Pen.).
Scippo	furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Serramento	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Vetro antisfondamento	manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: <ul style="list-style-type: none">- due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;- manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

RELATIVE ALLA SEZIONE "C" - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Contoterzista	colui che svolge attività agromeccanica, come definita dal decreto legislativo 99/2004 e successive modifiche, senza vincolo di subordinazione, vigilanza o sorveglianza e con autonomia di azione ed organizzazione propria dei mezzi necessari per effettuare i lavori per conto del committente.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Fatturato	l'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.).
Massimale	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Nucleo familiare	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

RELATIVE ALLA SEZIONE "D" - TUTELA LEGALE

Addetto	sono i titolari, compresi i familiari, i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti.
Arbitrato	procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Attività giudiziale	attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.

Attività stragiudiziale	attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione Reato	nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale	danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Danno di natura contrattuale	controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti, verbali o scritti.
Insorgenza	<p>il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.</p> <p>Più specificamente, l'insorgenza è:</p> <ul style="list-style-type: none">- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lavoro parasubordinato	rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D. Lgs. 276/03).
Massimale	la somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo/sinistro.
Sinistro o caso assicurativo	il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.
Spese di giustizia	spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tutela Legale	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.

Unico sinistro	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Veicoli	tutte le macchine di proprietà dell'azienda, sono comprese le macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate per le quali è obbligatoria l'immatricolazione o il certificato di idoneità tecnica entrambi rilasciati dalla motorizzazione Civile competente per territorio. La copertura è estesa ad eventuali accessori collegati e/o trainati da macchina agricola.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO

Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza per ciascuna entità assicurata. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Aliquota di imposta agricola

Per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondere sui premi di assicurazione, i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività che dà luogo a produzione di "reddito agricolo", come prescritto dalle leggi vigenti.

PER LA SEZIONE "A" - INCENDIO

I fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

I^a classe: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del tetto, coperture, pareti esterne, solai e coibentazioni in materiali incombustibili.

Sono comunque tollerati:

- i materiali combustibili esistenti nelle strutture portanti verticali, nelle pareti esterne, e nelle coibentazioni quando la superficie da essi occupata non eccede i tre decimi, rispettivamente delle strutture portanti, delle pareti esterne, e delle coibentazioni;
- nei fabbricati a più piani, i solai e le strutture portanti del tetto interamente in legno;
- le caratteristiche costruttive diverse da quanto dichiarato di una porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso;
- eventuali sostegni verticali comunque costruiti posti all'interno della stalla ad uso "rompitratte" o per delimitare i box del bestiame.

II^a classe: comunque costruito.

PER LA SEZIONE "B" - FURTO

a) Le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato.

b) Validità dell'assicurazione.

L'assicurazione è valida e pienamente efficace in presenza dei seguenti mezzi di protezione e chiusura. Ogni apertura verso l'esterno di detti locali situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Qualora in caso di sinistro dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati per perpetrare il furto presentino caratteristiche non conformi a quelle sopra descritte, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 20%. Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l'efficacia del contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l'assicurazione non copre i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi

motivo, non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

PER LA SEZIONE "C" – RESPONSABILITA' CIVILE

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

Il numero totale di ettari è quello indicato sulla scheda di polizza ed il superamento di tale limite costituisce aggravamento di rischio come previsto dall'art. 4 - "Aggravamento di rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

→ Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

→ Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del Codice Civile.

→ Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

→ Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

→ Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

→ Art. 6 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.

→ Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

→ Art. 8 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

→ Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

→ Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

→ Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

→ Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

→ Art. 13 - Indicizzazione

Qualora sia espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.

SEZIONE "A" - INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO

→ Art. 1 – Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) **INCENDIO**;
- b) **FULMINE**;
- c) **ESPLOSIONE E SCOPPIO** (per eventi diversi da quelli previsti dall'art. 3.4 - Eventi Sociopolitici-Terrorismo);
- d) **CADUTA DI AEROMOBILI**, loro parti o cose trasportate, satelliti e corpi celesti;
- e) **SVILUPPO DI FUMI**, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti **posti nell'ambito di 50 mt. da esse**.
- f) Si intendono compresi anche:
 - i danni alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, ad esclusione delle macchine agricole;
 - **I GUASTI** causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio nonché i danni provocati non sconsideratamente dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio stesso;
 - **I DANNI INDIRETTI PER INTERRUZIONE OD INTRALCIO DI ATTIVITÀ**: l'indennizzo dovuto per le partite Fabbricato e Contenuto sarà maggiorato di un ulteriore importo indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo **fermo quanto stabilito dall'art. 6 - Limite massimo dell'indennizzo – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale**;
 - **I DANNI PER FURTO DI FISSI ED INFISSI**, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri per furto consumato o tentato, fino al limite indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito indicati:

- g) **IMPLOSIONE**, per tale intendendosi il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
- h) **ROVINA DI ASCENSORI E DI MONTACARICHI con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso**, fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo;
- i) **FUMO** fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- l) **ONDA SONICA** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- m) **URTO DI VEICOLI**, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza, fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.
Si intendono esclusi i danni a **veicoli iscritti al P.R.A.**;
- n) **FERMENTAZIONE ANORMALE DEL FORAGGIO**, se assicurato, che provochi decomposizione in misura tale da non permettere l'utilizzo al quale è destinato;
- o) **FOLGORAZIONE DEL BESTIAME**, se assicurato, dovuta a guasto di impianti elettrici, a condizione che tali impianti siano rispondenti ai requisiti di legge e che la folgorazione abbia provocato la morte del bestiame stesso; **se tali impianti sono privi di certificazione dei requisiti di legge, si applicherà la franchigia prevista all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo**;

La Società risarcisce inoltre le spese necessarie per

- p) **demolire, sgomberare** e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo complessivo pagabile a termini di polizza e con il limite di 15.000,00 euro relativamente alle spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi**;

q) la **rimozione** ed il **ricolloccamento** delle cose assicurate alla partita "Contenuto" durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro **sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto**;

r) il **rimpiazzo del combustibile** liquido versato a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;

s) la **ricerca e la riparazione** in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio del fabbricato, **accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione**.

La garanzia comprende:

a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;

b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

t) il **refacimento delle cose particolari, intendendosi per tale il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il refacimento ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico. L'indennizzo sarà corrisposto solo dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Questa estensione si intende prestata nella forma a "primo rischio" e solo se assicurata la partita "Contenuto"**.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

→ Art. 2 – Condizioni aggiuntive sempre operanti

2.1 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (Valore a nuovo)

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al "valore a nuovo".

Per "valore a nuovo" si intende:

- **per i fabbricati**, la spesa necessaria per **la completa ricostruzione a nuovo dalle fondamenta** (escluso solo il valore dell'area);

- **per il contenuto, le macchine, gli attrezzi e gli impianti**, il costo per la **sostituzione con cose nuove uguali o equivalenti per rendimento economico** (comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali).

a) Come si determina l'ammontare del danno in caso di sinistro

Per ogni partita separatamente:

a) si stima il valore a nuovo;

b) si stima il valore allo stato d'uso, secondo i criteri dell'art. 7 delle Norme Comuni (determinazione del danno);

c) l'eventuale differenza tra il valore a nuovo e il valore allo stato d'uso costituisce il "supplemento di indennità".

b) Come viene liquidato il sinistro

In una prima fase il sinistro viene indennizzato in base al valore allo stato d'uso.

Il supplemento di indennità sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della ricostruzione o del rimpiazzo, che dovranno avvenire entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, secondo il precedente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per la Società), salvo comprovata forza maggiore.

c) In che misura è corrisposto il supplemento di indennità

Applicando l'art. 8 delle Norme Comuni - Assicurazione parziale -, il supplemento di indennità, sarà:

- corrisposto per intero se la somma assicurata è uguale o superiore al valore a nuovo;

- corrisposto in parte se la somma assicurata è inferiore al valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro. In questo caso, poiché risulta assicurata solo una parte della differenza necessaria per l'integrale assicurazione a nuovo, il supplemento sarà ridotto proporzionalmente al rapporto tra questa parte e l'intera differenza;

- non dovuto se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

d) Limitazioni all'indennizzo in base al valore a nuovo

Per ogni fabbricato, attrezzo, macchina od impianto non potrà essere indennizzato importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso (determinato con i criteri dell'art. 7 delle Norme comuni)

e) Validità dell'assicurazione in base al valore a nuovo

L'assicurazione in base al valore a nuovo vale per cose in stato di attività, escluse quelle fuori uso o non più utilizzabili al momento del sinistro.

Sono inoltre escluse:

- le scorte e le provviste
- gli effetti personali dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei dipendenti
- gli oggetti portati dai clienti nell'azienda
- i quadri, gli oggetti d'arte, i gioielli, i preziosi e i valori.

2.2 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento purché l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.3 - Colpa grave

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

2.4 - Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento all'art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

2.5 - Universalità dell'assicurazione

L'Assicurato dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisca lo stabilimento (ivi compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), fatta eccezione per l'area dello stabilimento.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

2.6 - Modifiche costruzioni

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e al contenuto per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società sempreché tali modifiche non comportino aggravamento di rischio fermo in ogni caso il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

2.7 - Operazioni di carico e scarico

Agli effetti delle sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, le cose assicurate si intendono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti.

2.8 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a **condizione che non siano sorte o non siano ipotizzabili contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.**

L'obbligazione della Società:

- è condizionata dalla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo

stesso ha predisposto la ripresa della stessa attività che svolgeva prima del sinistro;
- verrà in essere trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

2.9 - Operazioni peritali

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2.10 - Conservazione tracce sinistro

A parziale deroga dell'art. 2 - Cosa fare in caso di sinistro - delle Norme Comuni, fermo restando l'obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del Perito della Società entro il decimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

2.11 - Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, e a specifica richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 9 - Pagamento dell'indennizzo - delle Norme Comuni a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 9, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

2.12 - Enti decentrati

La Società prende atto che parte delle merci e/o del contenuto può trovarsi ed ivi intendersi assicurato:

- a) presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi entro il territorio della Repubblica Italiana;
- b) presso mostre ed esposizioni e simili entro l'ambito della Comunità Europea e dei Paesi confinanti con l'Italia. Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle medesime cose, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni e fino ad un massimo del 10% delle somme assicurate alle rispettive partite entro il limite indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo - e fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile riferito alle intere partite.

È fatto obbligo all'Assicurato di dover dimostrare in ogni momento l'esatto quantitativo delle merci e/o macchinari decentrati.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.13 - Onorario periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme Comuni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 5% dell'indennizzo liquidato ai sensi di polizza.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.14 - Oneri di ricostruzione/urbanizzazione

La Società rimborserà le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.15 - Oneri peritali

La Società rimborserà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro

indennizzabile in base alla presente polizza, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.16 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

→ Art. 3 - Garanzie aggiuntive sempre operanti

3.1 - Grandine su fragili nella forma a primo rischio

Fermo quanto disposto all'art. 4.2 - Eventi Atmosferici e ad integrazione dello stesso, la Società risponde fino alla concorrenza della somma indicata in polizza dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica;
- impianti solari termici e fotovoltaici fino a 5 kwp.

Sono comunque esclusi i danni a tunnel, serre e simili impianti.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

3.2 - Spese di soggiorno

In caso di evento catastrofe indennizzabile a termini di polizza e che comporti la rovina totale o parziale dell'abitazione assicurata rendendola inagibile, la Società provvederà al rimborso delle spese di soggiorno, presso altre strutture come Hotel, container e simili, documentate e sostenute dall'Assicurato.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Art. 4 - Condizioni aggiuntive valide se espressamente richiamate e se corrisposto il relativo sovrappremio (con eventuale indicazione della somma assicurata)

4.1 - Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) pertinenti ai fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia la Società indennizzerà inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente al sinistro stesso.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.2 - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine;
- b) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra **a condizione che vi siano:**

- concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno verificatosi all'interno del fabbricato;
- l'impossibilità temporale dell'Assicurato di provvedere al ripristino del danno subito dal tetto, dalle pareti o dai serramenti prima che si verificasse il danno all'interno del fabbricato

La Società non risponde dei danni:

a. causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tunnel agricoli, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di materia plastica, tendoni ad uso ricovero attrezzi-foraggi, impianti solari termici e fotovoltaici, il tutto per effetto di grandine.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.3 - Eventi Sociopolitici - Terrorismo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, a parziale deroga dell'art. 5 lett. a) - Esclusioni, verificatisi in occasione di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.

Si intendono comunque sempre esclusi i danni:

- a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.4 - Ricorso terzi o locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge

- per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi delle normative di legge vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

4.5 - Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Norme Comuni e con le Norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 8 - Assicurazione parziale delle Norme Comuni, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

4.6 - Danni elettrici ed elettronici (nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza, purché assicurate le rispettive partite "Fabbricato", "Contenuto", "Macchine, attrezzi ed impianti", i danni materiali e diretti agli elettrodomestici, alle apparecchiature elettroniche per la casa, a macchine ed attrezzi, agli impianti elettrici ed elettronici e relativi componenti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici.

La Società non risponde dei danni:

- 1. ai tubi catodici, alle fonti di luce;**
- 2. ai veicoli iscritti al PRA e/o all'UMA e comunque azionati con motore a scoppio;**
- 3. agli impianti fotovoltaici oltre i 5kwp;**
- 4. causati da usura o carenza di manutenzione;**
- 5. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché durante le operazioni di collaudo e prova;**
- 6. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.**

La presente garanzia è prestata in deroga alla lettera h) dell'art. 5 - Esclusioni -, entro il limite della somma specificamente assicurata, limite che si intende valere sia per sinistro sia per periodo assicurativo. Per impianti o apparecchi acquistati o installati da più di 3 anni, l'indennizzo sarà pari al valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, saranno risarciti solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili sono collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate) e l'indennizzo sarà pari al valore dell'apparecchio al momento del sinistro.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.7 - Allagamenti

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione, verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.8 - Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.9 - Gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o all'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 96 ore antecedentemente al sinistro.

Sono comunque escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.10 Ricerca e ripristino del guasto

La Società, a seguito di rottura accidentale - intendendosi per tale una rottura improvvisa e occasionale - degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile a termini dell'art. 4.1 - Acqua condotta, art. 4.8 Colaggio da impianti automatici di estinzione, Art. 4.9 Gelo, rimborsa le spese per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Sono escluse le spese di ricerca e ripristino del guasto in conseguenza a rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato od interrate.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.11 - Occlusione condutture

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento - esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane, verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati.

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.12 - Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve, conseguenti a crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti Norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, ai tunnel agricoli ed ai loro contenuti;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

() D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982): Aggiornamento delle Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.*

4.13 - Eventi atmosferici per enti all'aperto (nella forma a Primo Rischio)

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 4.2 - Eventi atmosferici - resta convenuto che la Società risponderà dei danni materiali e diretti cagionati agli enti all'aperto, tunnel agricoli, nonché a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati. Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.14 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 lett. q) - Rischio assicurato - la Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi sono rimborsate, nel limite della somma indicata nella specifica partita, fino alla concorrenza del 50% della somma stessa.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

4.15 - Indennità aggiuntiva a percentuale

In caso di sinistro, l'indennizzo relativo alle partite Fabbricato e Contenuto, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale precisata a questo titolo.

La presente garanzia non si intende operante qualora sia stata stipulata specifica polizza Danni Indiretti.

4.16 - Merci in refrigerazione (nella forma e Primo Rischio)

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Relativamente alle celle frigorifere, il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile, non appena ne viene a conoscenza. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di **12 ore**.

Nel caso di danno riconducibile ad "Eventi Sociopolitici" o "Terrorismo" - art. 4.3 - l'indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta estensione di garanzia ed applicando quanto previsto all'art. 6 Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo - alle voci "Eventi Sociopolitici" e "Terrorismo".

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.17 - Cristalli ed insegne (nella forma a Primo Rischio)

La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro nonché delle insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all'aperto su appositi sostegni nell'area di pertinenza dell'azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti.

Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti. Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza. Sono esclusi i danni:

- a) indennizzati in base ad una garanzia prestata con la presente Sezione;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- d) subiti da lucernari, impianti solari e lastre orizzontali;
- e) subiti dalle lampade nonché dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente detta somma potrà essere reintegrata nel valore originario versando il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

4.18 - Dispersione liquidi (nella forma a Primo Rischio)

La Società risponde dei danni materiali e diretti per la perdita di vino, olio e latte, causata unicamente da guasto o rottura accidentale dei relativi contenitori posti nell'ambito dell'azienda agricola, **purché questi siano di capacità pari ad almeno 100 litri.**

Sono esclusi i danni:

- di stillicidio;
- da corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- causati ad altre cose dalla dispersione del liquido.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

4.19 - Danni alle coltivazioni (nella forma a Primo Rischio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle sole coltivazioni arboree a frutteto e/o vigneto causati esclusivamente dai seguenti eventi:

- incendio;

- fulmine;
- esplosione e scoppio;
- caduta aeromobili;
- eventi socio politici;

come dettagliatamente specificati all'art. 1 lettera a), b), c) d) e all'art. 4.3, e ferme restando le esclusioni di cui all'art. 5.

Sono esclusi i danni provocati da:

- **fitopatie;**
- **carenze nutrizionali e relative fisiopatie;**
- **operazioni colturali errate o nocive;**
- **inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua da qualsiasi causa determinato;**
- **qualsiasi evento - atmosferico e non - diverso da quelli indicati che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi oggetto della presente garanzia.**

La garanzia è limitata alle sole piante vive attaccate al suolo; sono esclusi dal risarcimento i frutti pendenti o futuri e pertanto, in caso di sinistro, saranno riconosciute le sole spese vive per l'espianto ed il reimpianto e per l'acquisto o il ripristino delle piante morte o danneggiate. Le piante sostituite dovranno essere uguali od equivalenti a quelle preesistenti.

Fermo quanto indicato all'art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

→ Art. 5 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, frane e valanghe;**
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- causati con dolo dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato o il Contraente sono persone giuridiche;**
- causati alla macchina od all'impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;**
- di smarrimento, furto o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

Salva l'inclusione con specifiche garanzie aggiuntive riportate in polizza, sono altresì esclusi i danni:

- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;**
- causati da eventi atmosferici, da allagamenti e da sovraccarico di neve;**
- alle cose dei clienti non consegnate al gestore dell'esercizio e di cui questi deve rispondere anche ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del codice civile;**
- ai veicoli dei clienti;**
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**

→ Art. 6 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo

Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l'applicazione del limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo di seguito indicati:

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)	
1.f	Furto fissi ed infissi			1.500,00	per sinistro

1.f	Danni indiretti			Relativamente a Fabbricato e Contenuto maggiorazione ulteriore del 15% con il massimo di 100.000,00	
1.h	Rovina ascensori			3.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
1.m	Urto veicoli	250,00			
1.o	Folgorazione del bestiame	250,00			
1.s	Spese ricerca gas	250,00		5.000	
1.t	Rifacimento cose particolari			5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.12	Enti decentrati			10% somme assicurate alle rispettive partite con i seguenti limiti per sinistro: a. 100.000,00 (entro il territorio della Rep. Italiana) b. 20.000,00 (presso mostre ed esposizioni nella U.E.)	
2.13	Onorario periti			5% con il massimo di 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.14	Oneri ricostruzione/urbanizzazione			5% con il massimo di 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.15	Oneri peritali			5% con il massimo di 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
3.1	Grandine sui fragili		10% 250,00	vedi specifica partita	per sinistro
3.2	Spese soggiorno in caso di evento catastrofale			3.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
4.1	Acqua condotta	250,00		200.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
4.2	Eventi atmosferici		10% 1.000,00	80% somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
4.3	Eventi Sociopolitici		10% 1.000,00	80% somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
4.3	Terrorismo		10% 1.000,00	50% somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
4.6	Danni elettrici ed elettronici		10% 200,00	Vedi specifica partita	
4.7	Allagamenti		10% 500,00	50.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
4.8	Colaggio da impianti automatici di estinzione		10% 2.500,00	50.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
4.9	Gelo	250,00		5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
4.10	Ricerca e ripristino	250,00		5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
4.11	Occlusione condutture	250,00		5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
4.12	Sovraccarico neve		10% 1.500,00	50% somma assicurata per partita	per sinistro e periodo di assicurazione
4.13	Eventi atmosferici per enti all'aperto		10% 1.500,00	Vedi specifica partita	
	Tunnel agricolo		20% 1.500,00		
4.16	Merci in refrigerazione		20%	2.000	Relativamente a ciascun banco/armadio frigo
4.18	Dispersione liquidi		10% 250,00		
4.19	Danni alle coltivazioni	250,00		10.000	per sinistro e periodo di assicurazione

SEZIONE "B" – FURTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURTO

→ Art 1 - Rischio assicurato

La Società indennizza nella forma a **"primo rischio"** i danni materiali e diretti derivanti dal furto del "Contenuto" e delle "Macchine, attrezzi ed impianti" assicurati, anche se di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti tali cose:**

- a) violandone le difese esterne con
 - 1) **rottura o scasso;**
 - 2) **uso fraudolento di chiavi**, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Società indennizza inoltre:

- d) i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da **rapina ed estorsione** delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e) i guasti ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi;
- f) i danni da **atti vandalici** commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- g) i danni materiali e diretti da furto del mobilio, l'arredamento, il vestiario, le provviste, gli attrezzi, e quant'altro di uso domestico e personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione.
- h) furto di grondaie costruite in rame.

Fermo quanto indicato all'art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

→ Art. 2 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

2.1 - Introduzione con presenza di persone

Sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari. Fermo quanto indicato all'art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.2 - Pellicce e capi in pelle custoditi a pagamento

La garanzia si intende estesa anche a pellicce e capi in pelle custoditi a pagamento presso pelliccerie o depositi attrezzati allo scopo.

2.3 - Oggetti portati in villeggiatura

Entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono compresi capi di vestiario ed oggetti personali anche preziosi e valori portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (**esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi per i quali sia applicabile la disciplina degli artt. 1783 e segg. del Codice Civile**) temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo, **a condizione che detti locali non costituiscano dimora secondaria dell'Assicurato e suoi familiari. L'Assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza ivi esistenti e ad usarli secondo la loro destinazione.**

Fermo quanto indicato all'art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.4 - Spese

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi dell'art.1 la Società rimborserà:

- 1. le spese necessarie e documentate per il rifacimento di documenti personali sottratti all'Assicurato

e/o ai componenti del suo nucleo familiare;

2. le spese sostenute per la sostituzione delle serrature a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata **entro 48 ore** dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della loro perdita o sottrazione.

Fermo quanto indicato all'art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.5 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 10.000,00 euro.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2 - Cosa fare in caso di sinistro - delle Norme Comuni.

2.6 - Onorari dei Periti

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito **che l'Assicurato avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 5 - Procedura per la valutazione del danno - delle Norme Comuni** - nonché la quota delle spese e onorari a carico dell'Assicurato medesimo a seguito della nomina del terzo Perito. Fermo quanto indicato all'art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.7 - Danni indiretti

In caso di sinistro l'indennizzo dovuto sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per danni indiretti, di un ulteriore importo pari al 5% di quanto liquidato ai sensi di polizza.

Resta fermo quanto stabilito dall'art. 6 - Limite massimo di indennizzo, delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

2.8 - Mercati

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso mercati, fiere e/o mostre in qualsivoglia località, **purché all'interno dell'area fieristica**, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.

Qualora, al momento del sinistro, il rischio risultasse già coperto da altra assicurazione, la presente garanzia sarà prestata in eccesso a tale copertura, fermo quanto indicato all'art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

2.9 - Macchine, attrezzi ed impianti all'aperto (nella forma a Primo Rischio) (condizione aggiuntiva valida se espressamente richiamata e se corrisposto il relativo sovrappremio)

Se assicurata la relativa partita la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto delle "Macchine ed attrezzi" all'aperto e precisamente:

- nell'ambito dell'azienda agricola relativamente alle macchine semoventi ed agli attrezzi;
- entro i confini d'Italia e della Repubblica di San Marino per i trattori e accessori, i rimorchi, le trebbiatrici, le mietitrebbiatrici.

Si intendono esclusi gli impianti solari.

Fermo quanto indicato all'art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

→ Art. 3 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

→ Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, e, se questi

- sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi o da questi agevolati;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

→ Art. 5 - Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo

Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l'applicazione del limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo di seguito indicati:

ART.	TITOLO	FRANCHIGIA IN EURO, PER OGNI SINISTRO	% SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO (IN EURO O IN PERCENTUALE)	
	Def. "Contenuto" lett. a Gioielli preziosi e valori			50% della somma assicurata Limite 15.000 per singolo pezzo	
1.e	Guasti ai locali			3.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
1.f	Atti vandalici			3.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
1.h	Grondaie in rame			1.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1	Introduzione con presenza di persone		20%		
2.2	Pellicce			50% della somma assicurata Limite 15.000 per singolo pezzo	
2.3	Oggetti portati in villeggiatura			10% della somma assicurata	per sinistro e periodo di assicurazione
2.4.1	Rifacimento documenti			500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.4.2	Sostituzione serrature			500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.6	Onorari periti			1.500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.8	Mercati	250,00		1.500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
2.9	Macchine ed attrezzi		20%		

NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI: "A" - INCENDIO - "B" - FURTO

→ Art. 1 - Macchinario in leasing ed apparecchiature elettroniche

Salvo esplicita diversa pattuizione sono esclusi:

- macchinario ed attrezzature in leasing
- apparecchiature elettroniche qualora già coperti da apposita assicurazione.

→ Art. 2 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
2. conservare le tracce e i residui del sinistro fino alle verifiche peritali, ma non oltre 60 giorni dalla denuncia (senza diritto ad indennizzo per questa attività);
3. avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o la Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
4. in caso di furto o dolo presunto, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia competenti per la località ove è avvenuto il sinistro, nei 5 giorni successivi e. inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti (qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro) insieme alla copia della denuncia all'Autorità;
5. in caso di danno alle merci mettere a disposizione della Società, la documentazione contabile di magazzino;
6. in caso di furto, denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese per adempiere agli obblighi di cui ai punti 1. e 6. sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

→ Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

→ Art. 4 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

→ Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

→ Art. 6 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2 – Cosa fare in caso di sinistro;**
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7 seguente;**
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.**

I risultati delle operazioni peritali, concertati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impugnata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

→ Art. 7 – Come si stabilisce il valore delle cose assicurate al momento del sinistro e come si determina il danno

Relativamente alla Sezione Incendio:

FABBRICATI

- a) Si stima la spesa necessaria per la costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) si stabilisce il deprezzamento del fabbricato in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza rilevante;
- c) si detrae il deprezzamento dalla spesa necessaria alla ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o per la riparazione delle parti solo danneggiate;
- d) dall'importo risultante si toglie infine il valore dei residui.

CONTENUTO, ARREDAMENTO e MACCHINE, ATTREZZI e IMPIANTI

- a) Si stima il costo per la sostituzione delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per qualità e rendimento economico;
- b) si stabilisce il deprezzamento in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, ed allo stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c) si detrae il deprezzamento dal costo della sostituzione;
- d) dall'importo risultante si tolgono il valore delle cose illese, il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

QUADRI E OGGETTI D'ARTE, GIOIELLI, PREZIOSI, VALORI, SCORTE, PRODOTTI AGRICOLI, FORAGGI, BESTIAME

- a) Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali;
- b) si deduce da tale importo il valore delle cose illese, il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente alla Sezione Furto:

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

→ Art. 8 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le modalità dell'articolo precedente - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

→ Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, **sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e si sia verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato.**

SEZIONE "C" – RESPONSABILITA' CIVILE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

→ Art. 1 - rischio assicurato

a) Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o danneggiamento di cose o di animali;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dell'azienda agricola assicurata.

Qualora in polizza venisse indicata la sola proprietà dell'azienda agricola si intendono operanti esclusivamente le garanzie previste al presente articolo ed all'art. 2.1 "proprietà e conduzione", 2.2 "lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione" ed all'art 2.20 "causale incendio".

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

b) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Fermo quanto previsto all'art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l'assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

→ Art. 2 – Rischio assicurato per proprietario conduttore o affittuario conduttore

La garanzia comprende la responsabilità per i danni conseguenti a:

2.1 – Proprietà e conduzione (se assicurata ed indicata alla scheda di polizza)

Proprietà e conduzione degli immobili che costituiscono l'azienda, quali fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola azienda agricola assicurata, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi, nonché all'esistenza di cabine e linee elettriche ad uso esclusivo dell'azienda agricola.

I danni derivanti da spargimento di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici a servizio nei fabbricati, fermo quanto previsto all'Art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- **umidità e stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;**
- **rigurgito di fogne.**

2.2 – Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.**

L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di

lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto D.Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

2.3 – Lavorazioni agricole in genere

Lavorazioni agricole in genere, compresi i lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio compresa la lavorazione dei prodotti dell'azienda per il loro reimpiego, la conservazione e la commercializzazione.

2.4 – Smercio e degustazione di generi di produzione dell'azienda

Vendita e offerta in degustazione di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati **direttamente al consumatore**, compresa la proprietà e la conduzione – montaggio e smontaggio – di quanto costituisca l'attrezzatura mobile per la vendita di merce all'aperto, compresa anche l'organizzazione di manifestazioni enologiche, gastronomiche o promozionali in genere aperte al pubblico.

I danni da prodotti somministrati o venduti sono compresi se si verificano **entro un anno dalla consegna e durante il periodo di validità dell'assicurazione; il massimale di polizza rappresenta anche il massimo di risarcimento da parte della Società entro ciascun periodo assicurativo.**

2.5 – Cani ed animali da cortile

Proprietà di cani e di animali da cortile.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.6 – Proprietà ed uso di macchine agricole

Proprietà ed uso di macchine agricole per:

- le sole necessità dell'azienda:

- **lo svolgimento di lavori occasionali (anche non agricoli) eseguiti per conto di terzi al di fuori dell'azienda agricola, con utilizzo di un numero massimo di tre macchine, compreso il traino di un rimorchio.**

Dalla garanzia si intende escluso qualsiasi danno rientrante nell'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria veicoli di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni.

2.7 – Organizzazione di attività didattico formative

Partecipazione ad attività didattico-formative e scambi culturali da parte di gruppi organizzati, compresi danni a terzi derivanti da attività ludico – formativo – didattiche che comprendono il coinvolgimento di animali dell'azienda agricola assicurata.

L'assicurazione R.C.T. si intende inoltre estesa alla responsabilità dell'Assicurato per:

2.8 – Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato

Danni provocati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga – compresi i titolari e dipendenti di altre aziende agricole che partecipano ai lavori dell'azienda a titolo di scambio di mano d'opera ai sensi dell'art. 2139 del Codice Civile – e in quanto l'Assicurato debba risponderne ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile; l'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato per danni a lui imputabili in qualità di prestatore dello scambio, inteso come messa a disposizione di attrezzature e macchinari (responsabilità civile derivante dalla sola proprietà) a beneficio di un altro imprenditore agricolo.

2.9 – Veicoli di terzi

Danni a veicoli di dipendenti e di terzi, in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l'attività dell'Assicurato, sempre che il danno sia conseguenza dell'attività dell'Assicurato medesimo.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi, nonché i danni cagionati dai veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice

delle Assicurazioni Private), e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.10 – Uso di velocipedi

Si intendono compresi i danni conseguenti alla proprietà ed uso di velocipedi.

2.11 – Fiere, mercati e mostre

Danni derivanti dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mercati e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stand e relativi impianti.

2.12 – Insegne e cartelli pubblicitari

Danni derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se collocati non nelle adiacenze dei locali dell'azienda, **purché entro il territorio provinciale in cui ha sede quest'ultima, con l'esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.**

Qualora la manutenzione delle suddette insegne e cartelli sia affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori suddetti.

2.13 – Consegna e prelievo di merci

Danni derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci, **con esclusione dei danni alle merci trasportate o movimentate.**

2.14 – Proprietà di apiari

Danni conseguenti a proprietà di apiari, anche se posti al di fuori dell'azienda agricola assicurata, su fondi di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi.

2.15 – Cose nell'ambito di esecuzione dei lavori e colture di terzi

La garanzia comprende i danni:

- a) alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, che per volume o peso non possono essere spostate;
- b) alle colture di terzi

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.16 – Allevamento del bestiame

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza e dall'allevamento nell'azienda di un **numero massimo di 50 capi di bestiame in genere**, nonché il trasferimento e la permanenza del bestiame stesso ai pascoli e ai mercati.

Sono compresi i danni derivanti dall'utilizzo del bestiame per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale per il trasporto di persone e di cose per usi inerenti la conduzione dell'azienda.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.17 – Interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme della presente Sezione.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.18 – Inquinamento accidentale

In conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti e condutture.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.19 – Produzione e cessione di bio-energia e bio-combustibili

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti conseguenti alla produzione e alla cessione di bio-energia (solida, liquida e gassosa) e bio-combustibile, tramite lo sfruttamento delle fonti rinnovabili agro-forestali e di biomasse ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali condotti o di proprietà dell'Azienda Agricola.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.20 – Causale incendio

L'assicurazione comprende i danni cagionati a cose di terzi da incendio:

- dei fabbricati e del contenuto che costituiscono l'azienda agricola;
- del macchinario dell'azienda stessa, compreso il relativo funzionamento.

Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.21 – Committenza auto

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

2.22 – Testo unico della Sicurezza "81/2008"

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (**con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"**), nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto Decreto legislativo, **per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.**

2.23 – Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

2.24 – Impiego di macchinari da parte di persone non abilitate

La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

→ Art. 3 – Estensioni della garanzia con sovrappremio – (valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)

3.1 – Allevamento del bestiame (oltre i 50 capi)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'allevamento, di bestiame in genere compresi i danni a terzi conseguenti alla monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda nonché il trasferimento e la permanenza del bestiame stesso ai pascoli e ai mercati. **Il numero dei capi allevati deve essere indicato in polizza.**

Sono compresi i danni derivanti dall'utilizzo del bestiame per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale per il trasporto di persone e di cose per usi inerenti la conduzione dell'azienda, compresi i danni corporali alle persone trasportate.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

3.2 – Inquinamento graduale

Per le aziende agricole con estensione **non superiore a 30 ettari e con numero di capi di bestiame adulto, bovino ed equino, non superiore a 100**, la garanzia si estende ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

La presente estensione di garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso su persone o cose, ivi comprese le spese per il ripristino e la bonifica dei luoghi interessati dall'inquinamento nella situazione antecedente il verificarsi del fatto dannoso, **e non per quelle indirette o consequenziali come mancato uso, interruzione di esercizio e simili.**

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

3.3 – Condotture ed impianti sotterranei

L'assicurazione è estesa ai danni a condutture ed impianti sotterranei.
Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

3.4 – Franamento e cedimento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità dell'assicurato per i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno.
Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

3.5 – Impianti antibrina

La garanzia comprende i danni cagionati alle colture di terzi dall'utilizzo degli impianti antibrina.
Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

3.6 – Impianti a fune per trasporto di cose

La garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà e dall'uso di impianti a fune per il solo trasporto di cose, **senza attraversamento di abitati o strade pubbliche.**

3.7 – Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, **semprech  dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cos  come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

3.8 – Persone considerate terzi – lavori stagionali o temporanei

Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio – **escluse le malattie professionali – e semprech  dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, cos  come definite dall'art. 583 del Codice Penale:**

- a) i prestatori di lavoro dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modifiche;
- b) i titolari ed i dipendenti di aziende agricole diverse da quella dell'Assicurato che partecipano ai lavori dell'azienda a titolo di scambio di mano d'opera ai sensi dell'art. 2139 del Codice Civile;
- c) le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, collaborano con lo stesso per lavori stagionali o di carattere temporaneo. La garanzia opera esclusivamente per i danni subiti da dette persone in occasione di tale collaborazione ed in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato o da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

3.9 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilit  civile verso i prestatori di lavoro di cui al punto 1 lett. b - RCO –   estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL ed anche a quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;
- 2) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

3.10 – Esercizio di attività agrituristica

a) Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamento di cose e di animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio di servizi di ospitalità e ristorazione, svolto in base alle vigenti normative. È compresa la partecipazione dei clienti ai lavori agricoli, relativamente alle lesioni personali da questi cagionati a terzi.

b) Danni a cose dei clienti

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose dei clienti consegnate e non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni stanza è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. Si intendono inoltre comprese le cose portate – consegnate o non - nella sala da pranzo o negli altri locali di ristoro, con il massimo di 3.000,00 euro per ogni cliente.

La garanzia relativamente ai valori, gioielli ed oggetti preziosi, è limitata al 50% del limite previsto per stanza.

Sono esclusi i veicoli a motore e i natanti in genere, comprese le cose in essi contenute. Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

c) Organizzazione e pratica di attività sportive

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà di impianti ed attrezzature sportive, comprese piscine, **ad uso dei clienti dell'agriturismo**, nonché dall'organizzazione e dalla pratica di attività sportive anche al di fuori dell'azienda, compresi il maneggio e le escursioni. Si intende compresa la responsabilità civile dell'Assicurato o di altra persona alle sue dirette dipendenze nella qualità di accompagnatore guida di gite ed escursioni, **escluse le scalate di roccia e ghiacciai, l'attraversamento di ghiacciai e nevai, l'accesso ed il percorso di vie ferrate.**

Sono esclusi i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali e che partecipano all'attività subacquea.

3.11 – Lavoro conto terzi con uso di macchine agricole

a) Dichiarazioni dell'Assicurato

Il numero delle macchine utilizzate per le lavorazioni agricole conto terzi è quello indicato sulla scheda di polizza ed il superamento di tale limite costituisce aggravamento di rischio come previsto dall'art. 4 - "Aggravamento di rischio", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società, ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ., ogni variazione in aumento di tali macchine. Qualora al momento del sinistro il numero complessivo delle macchine dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, salvo che il numero delle macchine risulti superiore di una unità.

b) Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e danneggiamento di cose e di animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività di contoterzista, svolta dall'Assicurato o dai suoi prestatori di lavoro.

L'assicurazione comprende inoltre i danni:

- cagionati a cose di terzi da incendio dei macchinari agricoli, compreso il relativo funzionamento;
- cagionati alle colture di terzi oggetto dei lavori;
- causati a terzi da perdita o spargimento carichi a seguito di perdita accidentale e/o rottura di parti meccaniche dei macchinari agricoli e/o attrezzature dell'Assicurato durante l'attività assicurata.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

3.12 – Responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti

a) Responsabilità civile prodotti

In aggiunta ed a parziale deroga delle Definizioni riportate in polizza, ai fini della presente garanzia, le Parti attribuiscono ai termini sotto riportati il significato qui precisato:

- per **sinistro**: richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato;
- per **sinistro in serie**: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatisi in più prodotti e in più anni;
- per **prodotto dell'azienda**: vini, alcolici, distillati, aceti, olii, alimentari, latte, latticini e formaggi, frutta e verdura fresca o conservata, marmellate, carni, salumi, strutto, cereali, legumi, crusca, farina, pane, pasta fresca, dolci, miele, uova, funghi freschi e secchi anche confezionati e prodotti del suolo, dell'allevamento, della caccia che non abbiano subito trasformazioni.
- per **fatturato**: ai fini della validità della presente garanzia, il fatturato dichiarato dell'Assicurato e riportato sulla scheda di polizza, non potrà superare la somma annua di euro 400.000,00.

Rischio assicurato: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 6 punto 10) – Esclusioni – di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dell'Azienda **dopo la loro consegna a terzi**:

- 1) per morte, per lesioni personali;
- 2) per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso;
- 3) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente punto.

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

Esclusioni: non sono assicurate le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto; i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito; i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non derivantegli direttamente dalla legge, dovuti a colpa grave o dolo dell'Assicurato.

Delimitazione temporale: l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purché non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione.

b) Spese per ritiro prodotti

In aggiunta alle Definizioni riportate in polizza, ai fini della presente garanzia, le Parti attribuiscono al termine sottoriportato il significato qui precisato:

- **Sinistro**: richiesta dell'Assicurato del rimborso delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti.
- **Rischio assicurato**: l'assicurazione copre le spese necessarie per il ritiro dei prodotti dell'Assicurato, che siano al momento del ritiro già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro venga effettuato:
 - 1) quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini del precedente Art. 4.12;
 - 2) per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini del precedente Art. 4.12;

3) su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.
Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

Esclusioni: non è assicurato il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro; la garanzia non opera per azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di norme di legge, dovuta a colpa grave o dolo dell'Assicurato.

Delimitazione temporale: la garanzia non opera per danni provocati da prodotti distribuiti prima dell'entrata in vigore della presente copertura.

Le garanzie di cui ai punti 3.12 a) – Responsabilità civile prodotti e 3.12 b) – Spese per ritiro prodotti non sono valide per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

→ Art. 4 – Responsabilità civile della vita privata

Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività lavorativa o professionale comunque retribuita o avente finalità di lucro.**

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo, i danni conseguenti a:

- conduzione della Dimora Abituale e di quella Secondaria;
- pratica di sport comuni a livello amatoriale;
- proprietà, uso e detenzione di animali domestici e cavalli da sella;
- proprietà ed uso di velocipedi;
- proprietà, detenzione od uso di armi, a norme di legge, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
- responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti ed affini;
- responsabilità civile di parenti ed affini non conviventi per danni cagionati a terzi da figli minori dell'Assicurato durante l'affidamento temporaneo ai parenti ed affini medesimi;
- danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato, nella sua qualità di trasportato a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi, nonché i danni cagionati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell'Assicurato, per gli stessi eventi previsti dal presente comma.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- **da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio, di enti previsti alla Sezione Incendio, anche se non assicurati;**
- **da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti alla assicurazione obbligatoria;**
- **dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare ed allenamenti, praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, nonché di quelli comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, aeromodellismo radiocomandato, paracadutismo e sport aerei in genere;**
- **alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.**

Persone non considerate terzi

- a) **il coniuge, i genitori, i figli e le persone costituenti il nucleo familiare dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente;**
- b) **i dipendenti dell'Assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e baby sitter.**

Fermo quanto previsto all'art. 10 – Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

→ Art. 5 – Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T./R.C.O vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre, mercati e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.

→ Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato e del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso **scritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Deve inoltre fare seguire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente o l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché gli atti e i documenti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se il Contraente o l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia, la Società ha diritto di rifiutare il pagamento in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

→ Art. 7 – Gestione delle vertenze – spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

→ Art. 8 – Esclusioni

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) salvo quanto esplicitamente previsto agli Artt. 3-4 e punti seguenti – sempre operanti/o a pagamento - non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni:

- 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per i fabbricati, o le porzioni di fabbricati, destinate ad abitazione dell'Assicurato;
- 2) cagionati da veicoli a motore e natanti a motore soggetti alla assicurazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successive integrazioni, circolanti su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 3) cagionati da aeromobili;
- 4) da veicoli, macchine agricole, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 5) a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- 6) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 7) da furto;
- 8) a cose altrui derivanti dagli eventi previsti dalla Sezione Incendio che colpiscano cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- 9) da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e qualora si tratti di lavorazioni agricole conto terzi, si intendono esclusi i danni non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 10) provocati dall'impiego di sostanze vietate dalla legge;
- 11) derivanti da prodotti non venduti direttamente dall'Assicurato al consumatore finale;
- 12) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

- 13) a condutture e impianti sotterranei;
- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 15) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi;
- 16) derivanti dall'esecuzione di lavori agricoli per conto terzi al di fuori dell'azienda agricola assicurata;
- 17) derivanti dall'esercizio di attività agrituristiche;
- 18) derivanti dall'esistenza e dall'allevamento di bestiame in genere;
- 19) derivanti dalla proprietà e dall'uso di impianti a fune in genere;
- 20) a coloro che cavalcano gli animali.

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T), verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e l'assicurazione di responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti, non comprendono i danni derivanti da:

- 21) detenzione o impiego di esplosivi, nonché di armi di qualsiasi tipo;
- 22) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 23) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.), da encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob, da generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze;
- 24) da prodotti contenenti o composti da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- 25) attività diverse da quelle dichiarate.

→ Art. 9 - Persone non considerate terzi (spostato da sopra)

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).
- 3) Non sono inoltre considerate terze le persone di seguito indicate, salvo quanto esplicitamente previsto dal punto 4.8 - Persone considerate terzi - se richiamato - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 10 - Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento

Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro e con l'applicazione del limite di risarcimento per anno assicurativo di seguito indicato.

ART.	TITOLO	FRANCHIGIA IN EURO, PER OGNI SINISTRO	% SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER ANNO ASSICURATIVO (IN EURO O IN PERCENTUALE)
1.b	RCO	2.000,00		
2.1	RCT - Fabbricato- danni da acqua	250,00		250.000
2.5	Cani ed animali da cortile	250,00		
2.8	Danni conseguenti a lavoro occasionale conto terzi	250,00		
2.9	Danni ai veicoli di terzi	250,00		
2.15 a)	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori - danni a cose	250,00		50.000,00
2.15 b)	Danni alle colture	500,00		50.000,00
2.16	Allevamento del bestiame	250,00		
2.17	Danni da interruzione o sospensione di attività		10% min 500,00	100.000,00
2.18	Danni da inquinamento accidentale		10% min 1.000,00	100.000,00

2.19	Produzione e cessione di bio-energia e bio-combustibili		10% min 500,00	50.000,00
2.20	Causale incendio		10% min 500,00	150.000,00
2.21	Committenza auto	250,00		
3.1	Allevamento del bestiame (oltre i 50 capi)	250,00		
3.2	Inquinamento graduale		10% min 2.500,00	100.000,00
3.3	Danni a condutture ed impianti sotterranei	250,00		100.000,00
3.4	Franamento e cedimento del terreno	500,00		per danni a cose 100.000,00
3.5	Impianti antibrina	250,00		
3.8 a)- b)-c)	Persone considerate terzi – lavori stagionali o temporanei	250,00		250.000,00
3.9	RCO – malattie professionali	2.000,00		500.000,00
3.10 b)	Danni a cose dei clienti consegnate e non – nella sala Valori gioielli ed oggetti preziosi	250,00 Per cliente	3.000,00 50% del limite previsto per stanza	100.000,00
3.11	Lavoro conto terzi con uso di macchine agricole	250,00		
3.11 b)	Lavoro conto terzi con uso di macchine agricole - danni da incendio		10% min 250,00	150.000,00
	Danni alle colture di terzi oggetto dei lavori		10% min 500,00	30.000,00
	Lavoro conto terzi con uso di macchine agricole – perdita del carico		10% min 250,00; dal secondo sx 10% min 500,00	30.000,00
3.12a)	Rc prodotti		10% min 500,00	250.000,00
3.12.3)	Rc prodotti – interruzione, sospensione di attività		10% min 250,00	30.000,00
3.12.b)	Spese per ritiro prodotti		10% min 500,00	10.000,00
4	RC vita privata	100,00		

SEZIONE "D" – TUTELA LEGALE

PREMESSA

La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005

→ Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- le indennità, a carico dell'Assicurato, spettanti all'Organismo di Mediazione per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art. 34;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi del successivo articolo 34;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 10/05/2002 n. 91) se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di **un unico legale per ogni grado di giudizio**, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

→ Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

4. Spese per controversie con la Società.

→ Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;**
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'art. 32, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione ne fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

→ Art. 4 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. **Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un Legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.**
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

→ Art. 5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

→ Art. 6 - Gestione del caso assicurativo

1. **Se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 32.
2. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
3. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**
4. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**
5. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

→ Art. 7 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le**

spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

→ Art. 8 - Estensione territoriale

1. **Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

→ Art. 9 - Oggetto dell'attività e soggetti assicurati

Le garanzie oggetto dell'assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato e del suo nucleo familiare.

L'assicurazione opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- in qualità di conduttore o proprietario di immobili o parti di essi, adibiti a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata purché indicati in polizza;

Le garanzie di cui all'Art. 38 punti a) e b) valgono inoltre in favore dei dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il Contraente/Assicurato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

→ Art. 10 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola nei seguenti casi:

a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. Sono compresi i casi di applicazione della pena su richieste delle parti ex art. 444 c.p.p (c.d patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; la garanzia vale anche per i fatti inerenti alla circolazione stradale;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività indicata in polizza, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato (in tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato) o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

c) debba presentare Opposizione avanti al Giudice competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00.

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:

- **D.Lgs 81/2008** e s.m.i.: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D.Lgs 758/94** e s.m.i.: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";

- **D.Lgs 494/96** e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
- **D.Lgs 22/97** e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- **D.Lgs 193/2007**: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
- **D.Lgs 196/03** e s.m.i.: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- **D.Lgs 231/01** e s.m.i.: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- **D.Lgs 152/2006** (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.

d) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento **danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti** per fatti illeciti di terzi; la garanzia vale anche per i fatti inerenti alla circolazione stradale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice delle Assicurazioni in materia di risarcimento diretto.

e) sostenere controversie **per resistere alle pretese di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi** nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile relativa all'esercizio dell'attività/professione indicata nella presente polizza. In tale caso l'assicurazione subentra dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese legali e peritali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.

f) sostenere **controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti**; la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa compresi i ricorsi al TAR;

g) sostenere **controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali** per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;

h) sostenere controversie relative **alla conduzione di immobili e/o terreni, al diritto di proprietà e altri diritti reali** riguardanti gli immobili e/o i terreni **ove viene svolta l'attività; sono escluse le vertenze di immobili e terreni locati a terzi e le vertenze aventi come oggetto le richieste di usucapione nei confronti di terzi;**

i) sostenere controversie nascenti da **presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte con fornitori sempreché il valore in lite sia superiore ad € 1.000,00;**

La garanzia viene estesa alle **vertenze contrattuali con i Clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti**, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino o in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera. La suddetta garanzia vale per le spese legali indicate in polizza **con il limite di 2 denunce di sinistro per anno assicurativo.**

→ Art. 11 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa; salvo dove previsto in polizza;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di, imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per la proposizione di querele e per le sole consulenze legali;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;**
- i) **nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**

- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- m) per controversie con la Società;**
- n) per le cause relative o connesse alla compravendita immobiliare;**
- o) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;**
- p) per controversie relative alla permuta di immobili (ivi compresa la multiproprietà) ed alla loro costruzione ex novo se non inerenti all'esercizio dell'attività agricola; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.**
- q) sono escluse le vertenze di immobili e terreni locati a terzi e le vertenze aventi come oggetto le richieste di usucapione nei confronti di terzi.**

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA

ESTRATTO DELLO STATUTO

→ Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

→ Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

→ Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

→ Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreteria.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e Riassicurazione al n° 1.00008